

**Circol@re nr. 3 del 28 FEBBRAIO 2017**

## **TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI VERSAMENTO ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO 2017**

**a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile**

*Entro il prossimo 16 marzo 2017 è necessario provvedere al versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori. L'adempimento in commento riguarda **solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, **le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero le **società cooperative** e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile*

### **PREMESSA**

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che:

- interessa esclusivamente le **società di capitali**;
- **deve essere effettuato entro il prossimo giovedì 16 marzo 2017**

**I libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura** presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

#### **LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA**

Libro dei soci

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

Libri previsti per i nuovi organi societari;

Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) e **quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

**Tassa annuale di  
concessione governativa**



**Entro il  
16.03.2017**

## **SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESONERATI**

I **soggetti interessati** all' adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze, la soggettività passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 ( ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, **esonerati**, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

### **Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa**

<b>Soggetti tenuti al versamento</b>	Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere: <ul style="list-style-type: none"><li>→ le <b>società per azioni</b>;</li><li>→ le <b>società a responsabilità limitata</b> (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);</li><li>→ le <b>società in accomandita per azioni</b>;</li><li>→ le società consortili a responsabilità limitata;</li><li>→ i <b>consorzi tra enti territoriali</b>;</li><li>→ le aziende speciali.</li><li>→ le <b>società in liquidazione ordinaria</b>;</li><li>→ le <b>società sottoposte a procedure concorsuali</b> (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.</li></ul>
<b>Soggetti esonerati</b>	<b>Non sono tenute</b> , come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: <ul style="list-style-type: none"><li>→ le <b>imprese individuali</b>;</li><li>→ i <b>consorzi tra imprese</b>;</li><li>→ le <b>società personali</b> (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);</li><li>→ le <b>società cooperative e le società di mutua assicurazione</b>, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).</li><li>→ gli <b>enti non economici</b>;</li><li>→ le <b>aziende ospedaliere</b>;</li><li>→ le <b>aziende socio sanitarie</b>;</li><li>→ le <b>associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato</b> (iscritte</li></ul>

- e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
  - i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

## IMPORTA DA VERSARE

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. **E' deducibile ai fini Ires, e Irap.**

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2017** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per l'importo da versare entro il 16 marzo 2017 valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2017)	Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46



Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2017**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2017 (ossia prima del 16.03.2017), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2017, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2018.**

## MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2016** mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

## MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
<p style="text-align: center;"></p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ <b>prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività</b> (Modello AA7/9);</li><li>▲ <b>mediante bollettino di c/c postale n. 6007</b>, intestato all'Ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara</li></ul>	<p style="text-align: center;"></p> <p>La tassa annuale deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ entro il <b>16 marzo 2017</b>;</li><li>▲ in <b>via telematica con il Mod. F24</b>, indicando nella Sezione "Erario" il <b>codice tributo 7085</b> - Tassa annuale vidimazione libri sociali</li></ul>

Si rammenta, infine, che **in caso di omesso pagamento**, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, **sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72**, in virtù del quale "è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29".

\*\* \*\* \*\*

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

